

N. R.G. 38489/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **38489/2015**

tra

G. R.

ATTORE/I

e

COND. VIA P. N. 22

CONVENUTO/I

Oggi **16 marzo 2017** ad ore 11,30 innanzi al dott. Stefania Illarietti, sono comparsi:

Per G. P. l'avv.
dall'avv.

Per COND. VIA P. l'avv.
l'avv. .

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Stefania Illarietti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Illarietti ha pronunciato *ex art.*
281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **38489/2015** promossa da:

G. P. (C.F. con il patrocinio
dell'avv. e , elettivamente domiciliato in
15 20122 MILANO presso il difensore avv.

ATTORE

contro

COND. VIA P. (C.F.), con il patrocinio
dell'avv.

; elettivamente domiciliato in

O presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



La domanda svolta in causa da parte attrice, volta al risarcimento del danno alla persona, quantificato in Euro 10.500,00, subito in seguito ad una caduta avvenuta il 30.11.2013 allorchè l'attrice camminava nello spazio sottostante il porticato sito in Pioltello Via Perugino 22 cadeva a terra a terra asseritamente a causa di una lastra di ghiaccio sulla pavimentazione ,non può trovare accoglimento.

Invero, fermo restando che i presupposti della responsabilità ex art 2051 c.c. sono quelli indicati da Cass. 15383/2006, cui si rimanda, deve osservarsi che è a carico di parte attrice l'onere di comprovare il nesso causale fra la cosa e l'evento di danno.

Mentre tale prova deve essere particolarmente rigorosa soprattutto quando la cosa produttiva di danno è una cosa inerte, nel caso di specie non può ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio a suo carico.

Al riguardo la teste C. A. ha riferito di non avere visto l'attrice cadere, ma di averla vista a terra nel luogo che ha indicato, facendo riferimento alla foto prodotta da parte convenuta come doc. 2

Risulta così individuato il luogo della caduta che risulta essere il porticato ,sopra il quale si sviluppa il condominio e sul quale sono posati i pilastri del medesimo.

Sulle condizioni dei luoghi ha riferito che era in corso una debole nevicata ha riferito di non saper dire se sotto il portico c'era ghiaccio.

In tale contesto dove non vi è alcuna prova di presenza di ghiaccio (circostanza assai inverosimile in considerazione delle temperature registrate come risultano da doc 7 fascicolo attoreo), la caduta ben può essere attribuita a un movimento maldestro della attrice; si deve comunque rilevare che, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste e dei rilievi metereologici prodotti dall'attrice come doc. 7, risulta che le eventuali modifiche delle condizioni del portico per effetto di deposito di neve erano del tutto recenti, sicchè non può ritenersi che fosse intervenuto un tempo sufficiente a consentire al Condominio di assumere la custodia della cosa così come modificata per effetto della presenza di neve (cfr Cass. 25029/2008)



In relazione all'esito della causa vanno regolate le spese di lite: parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano, tenuto conto del valore e della natura della causa, dello sforzo defensionale ex DM 55/2014, come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Milano, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta le domande attoree;
- 2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali oltre Iva e cpa come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 16 marzo 2017

Il Giudice
dott. Stefania Illarietti

